

INDICE ARGOMENTI TRATTATI

CANONE RAI.....	1
RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA.....	1
START UP INNOVATIVE.....	1
IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016.....	2
ACCONTO 2016 IMU E TASI.....	2
SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE.....	4
DI TERRENI E PARTECIPAZIONI	4
L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIALIZZA I CHIARIMENTI FORNITI NEI FORUM CON LA STAMPA SPECIALIZZATA.....	5
BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA.....	9
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2016.....	11

CANONE RAI
Presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento entro il 16 maggio 2016

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva al canone di abbonamento alla televisione. Il termine per presentare la dichiarazione sia cartacea sia online è spostato al 16 maggio 2016. Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative al modello di dichiarazione sostitutiva per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella Nota n.9668 del MiSE del 20 aprile 2016.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Comunicato stampa, 21/04/2016)

RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA
Rinominati i codici tributo 1811 e 1813 utili al versamento della imposta sostitutiva e del saldo attivo

La Legge di Stabilità per l'anno 2016 ha reintrodotta la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. Per consentire il versamento mediante modello F24 delle imposte sostitutive sono stati ridenominati i codici tributo 1811 e 1813:

- 1811 denominato *“Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – articolo 1, comma 892, L. 208/2015”*;
- 1813 denominato *“Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione – articolo 1, comma 891, L. 208/2015”*.

A decorrere dal 9 maggio 2016 per tali codici tributo non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.30, 26/04/2016)

START UP INNOVATIVE
Nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in start up innovative

- Il Decreto 25 febbraio 2016 del Mef reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 29 del D.L. 179/2012 al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata

dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, che ora ha cessato tutta la sua efficacia. La prima novità riguarda l'estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese *start up* innovative. Per le persone fisiche è prevista la detrazione Irpef del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro. I soggetti passivi Ires potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle *start up* a vocazione sociale o per gli investimenti in *start up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La seconda novità riguarda l'innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna *start up* innovativa. Una ulteriore modifica riguarda l'aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni. Vengono, infine, razionalizzate le cause di decadenza dell'agevolazione: non determina più la decadenza dell'incentivo la perdita dello status di *start up* innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 25 febbraio 2016, G.U. n.84 dell'11/04/2016)

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla Cciaa in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell'anno in corso.

ACCONTO 2016 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2015), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2016, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2015).

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2016	16 giugno 2016	Aliquote 2015
Saldo 2016	16 dicembre 2016	Aliquote 2016 (se approvate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

I soggetti passivi

Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

In relazione all'esonero Tasi previsto dal 2016 per l'abitazione principale, in caso di immobile locato occorre tenere presente che:

- **se l'inquilino/comodatario abita l'immobile, non dovrà versare Tasi;**
- il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.
 - **Gli immobili interessati**
 - L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.
 - Dal 2016 l'abitazione principale, già esente da Imu, diviene esente anche dalla Tasi.

		Imu	Tasi
Fabbricati	➔	SI	SI
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	NO (solo A/1, A/8, A/9)	NO (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	NO	SI
Aree fabbricabili	➔	SI	SI

Terreni agricoli



SI

NO

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

Si ricorda che dal 2016 è possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- **quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993 (quella a cui si faceva riferimento per l'Ici, così come per l'Imu sino al 2014). Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;**
- viene confermata l'esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- **per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;**
- viene confermata l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

**SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE
DI TERRENI E PARTECIPAZIONI**

In dirittura d'arrivo l'ennesima possibilità (è la tredicesima) concessa dal Legislatore per procedere alla rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Scade, infatti, il prossimo 30 giugno 2016 il termine per procedere all'asseverazione della perizia di stima del terreno o della società riferita alla partecipazione detenuta nonché al versamento della relativa imposta sostitutiva nella sua interezza o nella prima delle tre rate annuali previste in caso di opzione per il suo versamento rateizzato.

La rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2016

L'aliquota per la rivalutazione del costo delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, è stata uniformata all'8% sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate. La rivalutazione può essere eseguita se le partecipazioni sono detenute alla data del 1° gennaio 2016, e

conseguono effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla Cciaa ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio entro la stessa data del 30 giugno 2016.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2016, indipendentemente dal prezzo di acquisto della partecipazione, con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate.

La perizia deve essere riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della cessione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. Il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (in questo caso è un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (in questo caso è consentita la deduzione del costo in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016

L'aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi è dell'8%: la rivalutazione diventa uno strumento utile per ridurre la tassazione sull'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso. Mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" infraquinquennali.

La rivalutazione vale anche per:

- i terreni oggetto successivamente di esproprio;
- i terreni posseduti in comunione pro-indiviso;
- le particelle di terreno accatastate comprendenti parte di terreno agricolo e parte di terreno edificabile (è possibile rivalutare solamente la parte di terreno edificabile identificata dallo strumento urbanistico);
- il diritto edificatorio (*ius aedificandi*), cioè il cosiddetto diritto di cubatura, trascrivibile agli atti dell'Agenzia del territorio.

Per quanto riguarda i terreni edificabili (si ricorda che per quelli agricoli la plusvalenza scatta solo se sono rivenduti nei 5 anni dal loro acquisto oneroso) il valore dichiarato in atto costituisce anche il valore minimo di riferimento per il pagamento delle imposte indirette: pertanto, il profilo di interesse è duplice riguardando tanto il venditore (ai fini della plusvalenza tassata in sede di imposte dirette) quanto l'acquirente (ai fini dell'importo dell'imposta di registro da assolvere all'atto dell'acquisto).

La rivalutazione può essere eseguita se il terreno (agricolo o edificabile) è detenuto alla data del 1° gennaio 2016, e conseguono effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dell'8%, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile. Il giuramento presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio della perizia di stima deve avvenire entro la stessa data del 30 giugno 2016.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIALIZZA I CHIARIMENTI FORNITI NEI FORUM CON LA STAMPA SPECIALIZZATA

L'Agenzia delle entrate ha riepilogato, nella circolare n. 12/E/2016, le risposte fornite in occasione dei consueti forum con la stampa specializzata dello scorso mese di gennaio.

Si sono analizzate, principalmente, le novità della Legge di Stabilità e dei decreti attuativi della Legge Delega di riforma del sistema tributario; per ovviare alla eterogeneità degli argomenti si è provveduto ad accorpate le varie indicazioni per macro tematiche, in modo da rendere più agevole la ricerca degli argomenti di interesse. Per

l'eventuale necessità di approfondimento, è stato comunque indicato il numero della risposta nella colonna "Riferimento".

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO IMMOBILI			
Argomento	Descrizione		Rif.
Piccola proprietà contadina	<p>La legge di stabilità 2016 estende i benefici fiscali previsti per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, anche agli acquisti effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta dei medesimi, purché proprietari di terreni agricoli e conviventi.</p> <p>In tal caso, per il coniuge e i parenti in linea retta l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale non è necessaria per l'accesso alle agevolazioni in parola.</p> <p>Tuttavia, si decade dall'agevolazione fruita qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferimento, vengano alienati volontariamente i terreni ovvero venga cessata la coltivazione degli stessi.</p>		1
Agevolazioni prima casa	<p>La legge di stabilità ha sancito la possibilità di avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa anche nelle ipotesi in cui non si sia ancora ceduto il precedente immobile acquisito con le agevolazioni, impegnandosi alla alienazione entro un anno.</p>		
	Spettanza del credito di imposta	<p>Anche a seguito della possibilità di acquistare con agevolazione prima casa un nuovo immobile non di lusso prima di avere ceduto il precedente (che dovrà essere venduto entro un anno), si conferma che il credito di imposta per il riacquisto spetta comunque. All'atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa" il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l'imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell'acquisizione dell'immobile preposseduto.</p>	2.1
	Nuovo acquisto soggetto ad IVA	<p>La possibilità di acquistare con le agevolazioni il nuovo immobile – prima di cedere il precedente – si estende non solo al comparto del registro ma anche a quello dell'Iva, con possibilità di richiedere applicazione dell'aliquota 4%</p>	2.2
	Nuovo acquisto a titolo gratuito	<p>L'agevolazione spetta anche nel caso di acquisto di nuova prima casa con atto di donazione e/o successione, a condizione che nell'atto risulti l'impegno all'alienazione del precedente fabbricato entro un anno</p>	2.3
	Cessione del precedente immobile	<p>La nuova disciplina trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli atti conclusi prima di tale data non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate né può essere riconosciuto un credito d'imposta.</p>	2.4

CEDOLARE SECCA			
Argomento	Descrizione		Rif.
Cedolare secca	Aliquota ridotta 10%	<p>L'aliquota ridotta del 10% per cedolare secca può essere applicata per i contratti a canone concordato (o concertato), stipulati sulla base di appositi accordi, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa.</p> <p>Nel 2014 è stata estesa tale possibilità anche "ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.</p> <p>Qualora in tali comuni non siano mai stati definiti accordi tra le</p>	3.1

		organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione.	
	Locazioni uso foresteria	Confermando quanto già affermato con circolare n. 26/E/2011, si ritiene che non sia applicabile la cedolare secca quando i conduttori agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti. Sono, invece, compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative.	3.2

DETRAZIONI LEGATE AGLI IMMOBILI

Argomento	Descrizione		rif.
Detrazioni	Detrazione Iva per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica	In via sperimentale per il 2016, si stabilisce che sia detraibile il 50% dell'Iva pagata in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti. In relazione all'agevolazione si precisa che: 1) è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016; 2) è necessario che entro il 31 dicembre 2016 sia anche perfezionato l'acquisto, quindi non rilevano eventuali acconti corrisposti; 3) è irrilevante il fatto che l'Iva sia applicata dal cedente per obbligo o per opzione; 4) è irrilevante il fatto che il cedente abbia precedentemente concesso in locazione a terzi l'unità ceduta.	7.1
	Studenti fuori sede	Nel caso di canone di locazione superiore alla soglia massima di valore ammesso dalla norma, con soggetto a carico di entrambe i genitori, la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento. Quindi: • canone: 4.200 euro annui • misura rilevante: 2.633 Diversamente (considerando, cioè, 2.100 euro a testa per ciascun genitore), infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito.	7.2
Bonus mobili	Sono agevolate anche le spese sostenute entro l'anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10.000 euro.		17.1

MAXI AMMORTAMENTI

Argomento	Descrizione	Rif.
Beni di costo unitario > 516,46 euro	La maggiorazione riconosciuta del costo non determina il superamento della soglia che consente l'immediata deduzione del medesimo. Pertanto, per un bene dal costo di 500 euro, può derivare una deduzione integrale per 700 euro (500 + 40%)	10.6
Ininfluenza della misura	La misura dell'ammortamento civile, quando inferiore all'aliquota tabellare, non riduce la misura della variazione in diminuzione, che resterà sempre ancorata alla misura tabellare dell'ammortamento	10.8

della quota civilistica		
Validità ai fini Irap	Il beneficio fiscale copre solamente il comparto delle imposte dirette e, pertanto, non attribuisce alcuna agevolazione nel comparto IRAP.	10.1
Rapporti con le società di comodo	Calcolo dei ricavi presunti	La maggiorazione del costo non va tenuta in considerazione ai fini del calcolo dei ricavi presunti, in quanto valevole ai soli fini degli ammortamenti e canoni di leasing
	Deduzione e reddito minimo	L'obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini del regime delle società di comodo non comporta la perdita dei benefici fiscali, tra cui si ascrive anche il super ammortamento
Validità dell'acquisto e momento di deduzione	<p>Ai fini del godimento della agevolazione in parola:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto deve essere perfezionato nel periodo rilevante (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016) la deduzione spetterà, per i beni acquistati in tale periodo, a decorrere dal momento dell'entrata in funzione del bene, che potrà essere anche successiva al periodo stesso 	10.4
Forfetari	L'agevolazione non spetta per i contribuenti forfetari, per il semplice fatto che i medesimi non deducono i costi in modo analitico	10.5
Minimi	La deduzione spetta al contribuente in regime dei minimi, anche se il recupero del costo avviene con il principio di cassa e non di competenza	10.7

PATENT BOX

Argomento	Descrizione	Rif.
Beni complementari	<p>Con la Legge di Stabilità 2016 è stato sancito che più beni collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell'agevolazione in argomento.</p> <p>In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più limitato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o processo.</p> <p>Tale nuova disposizione può applicarsi anche ai regimi avviati con decorrenza dall'esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di <i>ruling</i> presentate entro il 31 dicembre 2015.</p>	12.1
Determinazione del contributo economico nel caso di sfruttamento diretto: Individuazione del metodo	<p>Secondo le indicazioni Ocse, occorre applicare il metodo più appropriato al caso di specie tenendo conto che, a parità di condizioni di applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> il metodo del confronto di prezzo (Cup) è preferibile a tutti gli altri; i metodi tradizionali basati sulla transazione sono preferibili a quelli reddituali basati sull'utile delle transazioni (ad esempio <i>Profit split</i>), tranne nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> beni immateriali di elevato valore e caratterizzati da profili di unicità, ove risulta consigliabile fare riferimento a flussi attualizzati di reddito; carenza di informazioni disponibili e/o affidabili, ove risulta possibile utilizzare delle "valutazioni tecniche" per stimare il prezzo ad "<i>arm's length</i>" del valore di trasferimento del bene immateriale. <p>Nel caso si ricorra ad altri metodi, la relativa selezione andrebbe suffragata da una spiegazione del perché i metodi riconosciuti dall'Ocse siano stati considerati meno appropriati o non praticabili nelle circostanze di specie e delle ragioni per le quali si è ritenuto che il metodo selezionato fornisca una soluzione migliore.</p>	12.2

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Argomento	Descrizione	Rif.
Note Variazione Iva	<p>Obblighi del curatore o commissario</p> <p>La nuova versione dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, stabilisce che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore, in caso di mancato pagamento, a partire dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> della sentenza che dichiara il fallimento del debitore; del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare; 	13.1

		<ul style="list-style-type: none"> di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della stessa legge. <p>Il successivo comma 5 prevede che, a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore non sussiste, in caso di procedura concorsuale, l'obbligo di registrazione della corrispondente variazione in aumento.</p> <p>A ciò consegue che la procedura non è, altresì, tenuta al versamento della relativa imposta non essendone debitrice.</p>	
	Accordi di ristrutturazione del debito	<p>Nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> accordo di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 182-bis, Legge Fallimentare; piano attestato, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), Legge Fallimentare; <p>permane invece l'obbligo del cessionario o committente di registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Pertanto, il cedente o prestatore del servizio può portare in detrazione l'Iva, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario.</p>	13.2
Iva: aliquote e beni significativi	Il caso degli infissi	<p>Ove, nel quadro dell'intervento di installazione degli infissi, siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, è necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> in presenza di autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell'infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile; in assenza di autonomia, il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso e costituisce parte integrante dell'infisso stesso. 	17.2

QUADRO RW E MONITORAGGIO FISCALE

Argomento	Descrizione		Rif.
Quadro RW e monitoraggio	Sanzione per omessa compilazione	<p>Le sanzioni per la omessa compilazione del quadro RW vanno determinate su ciascun rigo del modello, avendo riguardo alla casella "valore finale".</p> <p>Nel caso di rapporti esteri di investimento, ciascun rigo del quadro RW si riferisce ad un "unitario rapporto finanziario", da intendersi per tale sino a quando non vi sia l'apporto di nuovo capitale (rimane invece unitario rapporto finanziario quello per cui si muta la composizione per effetto di cessioni e riacquisti con il medesimo capitale).</p>	14.1
Ivafe	Soggetti obbligati al pagamento	I soggetti delegati ad operare su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al versamento dell'Ivafe.	14.2

BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015), oltre alla proroga delle consuete agevolazioni edilizie, ha previsto – dal periodo d'imposta 2016 - un nuovo *bonus* per i mobili che le giovani coppie intendano destinare ad una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Anche in questo caso, al pari del bonus previsto per l'acquisto di mobili da destinare ad immobili oggetto di recupero edilizio (agevolazione prevista già dal 2013 e prorogata anche questa sino alla fine del 2016), il beneficio è pari al 50% della spesa e viene ripartito su di un arco temporale di 10 anni.

Per esplicita previsione normativa i due bonus mobili non sono cumulabili sullo stesso immobile. Sul punto è recentemente intervenuta la circolare n. 7/E/2016 per chiarire le regole applicative dell'agevolazione. Di seguito si riepilogano i principali chiarimenti:

Il vincolo di coppia	<p>La norma richiede che si tratti di soggetti <i>“costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni”</i>.</p> <p>Sul punto l’Agenzia precisa che l’esistenza del nucleo da almeno un triennio riguardi solo il caso di convivenza, mentre questo non viene richiesto nel caso di matrimonio (che quindi potrebbe anche avvenire nel corso del 2016).</p>
L’aspetto anagrafico	<p>La coppia può definirsi giovane quando <i>“almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni”</i>. Pertanto, all’interno della coppia, basta che uno dei due componenti rispetti il requisito anagrafico fissato per poter usufruire del <i>bonus</i>.</p> <p>L’agenzia afferma che, per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Quindi, se il contribuente <i>“giovane”</i> compie il 35° anno di età, ad esempio, in marzo, comunque gli acquisti di mobili saranno agevolabili (al rispetto di tutti gli altri requisiti), tanto che questi avvengano prima o dopo tale data.</p>
Acquirente dell’immobile	<p>Per fruire del <i>bonus</i>, i mobili devono essere destinati ad un’unità immobiliare acquistata dalla giovane coppia, immobile che deve essere adibito da questi a propria abitazione principale.</p> <p>Sul punto l’Agenzia puntualizza come, in assenza di diversa prescrizione normativa, si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi <i>more uxorio</i> o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.</p> <p>Da evidenziare che, essendo richiamata anche l’acquisizione a titolo gratuito, l’immobile può pervenire alla coppia (o comunque al contribuente che rispetta il requisito anagrafico) tramite donazione o successione.</p>
Momento di acquisto dell’immobile	<p>La norma non precisa quando debba essere stata acquistata l’abitazione da arredare. Sul punto l’Agenzia osserva come l’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015.</p>
Momento di destinazione ad abitazione principale	<p>L’immobile, come detto, deve essere destinato ad abitazione principale al fine di beneficiare del <i>bonus</i> sui mobili ad esso destinati.</p> <p>Secondo l’Agenzia, l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia e ritiene che tale destinazione debba sussistere, in linea di principio, nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017, 30 settembre 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.</p>
Beni agevolabili	<p>A differenza dei beni destinati ad un immobile oggetto di intervento edilizio, nel qual caso il <i>bonus</i> spetta tanto all’arredamento quanto agli elettrodomestici, per il <i>bonus</i> giovani coppie l’agevolazione riguarda esclusivamente l’arredamento.</p> <p>Il <i>bonus</i> quindi spetta, a titolo esemplificativo, per gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il <i>parquet</i>), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.</p> <p>L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino gli altri requisiti. La circolare n. 7/E/16 propone il seguente esempio: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito</p>

	<p>anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.</p>
Acquirente dei mobili	<p>Altra precisazione fornita dall'Amministrazione finanziaria riguarda il soggetto che, all'interno della coppia, deve sostenere la spesa. Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte di entrambi i componenti la giovane coppia; • da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età. Da notare che l'acquisto può essere sostenuto anche solo dal soggetto <i>over</i> 35 anni (mentre, come si è detto, l'immobile da destinare ad abitazione principale deve essere acquistato, anche solo per una quota, dal soggetto <i>under</i> 35 anni). <p>L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.</p>
Pagamento	<p>Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico, carta di debito (<i>bancomat</i>), ovvero carta di credito.</p> <p>Potrà essere utilizzato il bonifico senza ritenuta; peraltro l'Agenzia rettifica la propria posizione anche in relazione al <i>bonus</i> mobili destinati ad immobili oggetto di interventi edilizi. Il bonifico "ordinario" è quindi accettato per entrambi i bonus mobili.</p> <p>Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.</p> <p>Viene ribadito, al contrario, come non vi sia alcun diritto alla detrazione per le spese pagate mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p> <p>Le spese sostenute devono essere "documentate" conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.</p>

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

16 maggio	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p>
----------------------	--

	<p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2016 (primo trimestre).</p> <p>Versamento del premio Inail Scade oggi il versamento della seconda rata del premio Inail 2015/2016 per chi ha optato per il versamento rateale.</p>
<p>16 maggio</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, - sui redditi di lavoro autonomo, - sulle provvigioni, - sui redditi di capitale, - sui redditi diversi, - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile, codice tributo 6004 e primo trimestre 2016, codice tributo 6031 (con maggiorazione dell'1%). Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, L. 133/1999 e le associazioni senza scopo di lucro che optano per la applicazione della L. 398/1991 versano l'Iva del primo trimestre senza la maggiorazione dell'1%. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo devono versare la terza rata utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Canone Rai Scade oggi il termine per presentare l'istanza di esonero dal pagamento in bolletta del canone Rai.</p>

<p>18 maggio</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 aprile.</p>
<p>20 maggio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche correzione domande Scade oggi il termine per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per l'invio della richiesta di correzione delle domande per l'accesso alle liste dei beneficiari 5%.</p>
<p>25 maggio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>31 maggio</p>	<p>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di aprile, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 maggio 2016.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p>
<p>15 giugno</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Informazione per i clienti dei servizi CNA

Gli uffici della Cna rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti operativi sugli specifici temi trattati.